

Avv. MARIA CLARA DI MARTINO
Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma
Tel. 06. 3225051
Fax 06. 32110573
mariacларadimartino@ordineavvocatiroma.org

Avv. LUIGI DI MARTINO
Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma
Tel. 06. 3225051
Fax 06. 32110573
luigidimartino@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO

con contestuale istanza di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

PER

Alemanno Valentina, C.F. LMNVNT93T55I119A, residente in Monteroni di Lecce (LE),
Corte Duca d'Aosta, 15,

Amato Alessandro Angelo, C.F. MTALSN98T16L109J, residente in Molfetta (BA), Via
Sigismondo, 43,

Attimonelli Angela, C.F. TTMNGL96D64A285J, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via
Manifattura V. Olcese, 11,

Battista Rosa Pia, C.F. BTTRSP98P44H926L, residente in San Marco in Lamis (FG), Via
Sannicandro, 53 B,

Colazzo Debora, C.F. CLZDBR97L61I119X, residente in Cavallino (LE), Via T. Malorgio,
20,

Colelli Andrea, C.F. CLLNDR90B21F152R, residente in Mesagne (BR), Via Cicerone, 33,

Del Gaudio Ilenia, C.F. BRRVNT94B60H926G, residente in Foggia (FG), Via Montegrappa,
109,

Diciolla Luciana, C.F. DCLLCN95P53A662F, residente in Noicattaro (BA), Via Pasquale
Saponaro, 38,

Faiella Simone, C.F. FLLSMN89B04E882U, residente in Manduria (TA), Via Libia, 6,

Forte Marina, C.F. FRTMRN94E59B619T, residente in Canosa di Puglia (BT), Via
Calatafimi, 28,

Giannini Emiliana, C.F. GNNMLN82D53Z112S, residente in Alberobello (BA), Via Bligny,
24,

Grande Angela, C.F. GRNNGI75M60F152X, residente in Oria (BR), Via T. Martini, 50,

Grandolfo Carlotta, C.F. GRNCLT96E54A662X, residente in Bari (BA), Via Latina, 2,

Lattanzio Maria Letizia, C.F. LTTMLT96S70A048N, residente in Bari (BA), Via Aurelio
Carrante, 11,

Lorusso Simona, C.F. LRSSMN97E48I330F, residente in Cesate (MI), Via Sarca, 53,

Mazzone Leonardo, C.F. MZZLRD95D11A662S, residente in Bari (BA), Via Nicola Leotta, 20,

Melacarne Alida, C.F. MLCLDA78D60F376V, residente in Bari (BA), Via Fratelli De Filippo, 27,

Moro Anna Maria, C.F. MRONMR89M45G187G, residente in Ostuni (BR), Via Giovanni XXIII, 118,

Pagano Cinzia, C.F. PGNCNZ76D41Z112L, residente in Ruvo di Puglia (BA), Vico San Carlo III, 6,

Paglialunga Silvia, C.F. PGLSLV93B61C978F, residente in Nardò (LE), Via Indipendenza, 9/A

Palmisano Caterina, C.F. PLMCRN75E70C975H, residente in Turi (BA), Via Regina Elena di Savoia, 90,

Pulieri Luana, C.F. PLRLNU89L43D761M, residente in Villa Castelli (BR), Via S. Quasimodo, 8,

Rucco Gabriella, C.F. RCCGRL80S44E506M, residente in Lecce (LE), Via Francesco De Mura, 38,

Sgobba Enrica, C.F. SGBNRC96H42A662Q, residente in Palo del Colle (BA), Via Di Crollalanza, 4,

Soldani Francesca, C.F. SLDFNC97A62D643W, residente in Foggia (FG), Via Celestino Galiani, 21,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Clara Di Martino (C.F. DMRMCL84E68F205F, P.E.C. mariaclaradimartino@ordineavvocatiroma.org, fax 0632110573) e dall'avv. Luigi Di Martino (C.F. DMRLGU86M12F205P, fax 0632110573, P.E.C. luigidimartino@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Enrico Petrella n. 4, come da procure rilasciate su foglio separato che si depositano unitamente al presente atto e da intendersi ivi apposte in calce, ai sensi dell'art. 83, comma III, c.p.c.,

-ricorrenti-

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, il **Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale**, in persona del legale rappresentante

pro tempore, ex lege domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

-intimati-

E NEI CONFRONTI DI

Quaranta Maria Cosima, C.F. QRNMCS74T42L049D, residente in Grottaglie (TA), Strada Vecchio Macello, 1 – Interno:1,

Trombetta Francesco Pio, C.F. TRMFNC96D28D643E, residente in Foggia (FG), Via Vittime Civili, 114 – Scala: B,

-controinteressati-

per l'annullamento in parte qua, previa adozione di misure cautelari,

- del decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. **n. 45116 del 9 agosto 2024** (doc. 1) con il quale, all'esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (*"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"*), *"con riferimento alla classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Puglia (posti n. 104 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)"* è stata *"approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantiesimi e tenuto conto delle preferenze"*, e della *"graduatoria definitiva di merito"* ad esso allegata che ne costituisce **parte integrante** (doc. 2), nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;
- dell'avviso della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. **n. 45692 del 13 agosto 2024** (doc. 3) e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla *"Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado"* (doc. 4), nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra:
- dell'avviso ai candidati della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. **n. 47553 del 21 agosto 2024** (doc. 5), con cui l'Ufficio ha precisato *"che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di "idonei" "*, nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, *in parte qua*:

- **decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023**, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* (doc. 6) e
- del **decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023** recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”* (doc. 7);
- del **decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024** avente ad oggetto *Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale* (doc. 8); nonché, comunque, sempre *in parte qua*,
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024 (doc. 9).

FATTO

1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito n. 2575 del 6 dicembre 2023, di seguito, per brevità, *“il bando”*), è stato indetto, su base regionale, il *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”* ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (*“il decreto ministeriale”*), che disciplina la ***“prima procedura concorsuale transitoria”*** in attuazione della *“Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato*

dall'Unione europea – Next Generation EU di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.

Il concorso oggetto del bando in questione è finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 *“secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante”* e con riserva di successivo incremento in caso di intervento di *“apposita autorizzazione integrativa”*.

2. Per quanto interessa ai fini del presente ricorso, nella **Regione Puglia**, per la **classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado**, l'“Allegato 1” del bando ha previsto una disponibilità di n. 76 posti, di cui n. 22 posti destinati ai beneficiari di *“Riserva 30% ”* in favore di *“coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*, ai sensi della previsione, richiamata dall'art. 3 del bando, dell'articolo 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale.

3. In materia di riserva di posti, sul presupposto dell'applicabilità, enunciata dal terzo comma dell'art. 3 del bando, delle *“disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)”* e dell'“articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”, il successivo quarto comma dell'art. 3 del bando precisa che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“l'allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023”*.

Nell'“Allegato A” del bando sono indicate, per la classe di concorso *de qua* della Regione Puglia, una *“percentuale riservisti ex l. 68/99”* pari al 2,73% e una *“percentuale riservisti ex d.lgs 66/10”* pari allo 0,05%.

4. Con successivo decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024 il numero dei posti destinati al concorso è stato integrato ed è stata conseguentemente rideterminata la quota di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Per quanto qui specificamente interessa, i posti originariamente banditi per la classe di concorso A022 nella Regione Puglia, pari, come si è detto, a 76, sono stati aumentati a 104, di cui 31, in luogo degli originari 22, destinati ai beneficiari di *“Riserva 30% ex art.13, cc. 9 e 10, DM 205/23”*.

5. In tema di **valutazione delle prove concorsuali e dei titoli**, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale e dell'art. 8 del bando le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli; le prove scritta e orale sono superate dai candidati che conseguano in ciascuna di esse punteggio complessivo non inferiore a **settanta punti su cento**.

6. In tema di **graduatorie di merito** l'art. 12 del decreto ministeriale e l'art. 9 del bando, con disposizioni coincidenti, prevedono che la commissione giudicatrice, *“a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli”*, procede alla *“compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto”*.

7. Quanto alla **graduatoria dei vincitori**, secondo quanto previsto dagli artt. 12 del decreto ministeriale e 9 del bando, questa, *“per ogni classe di concorso e per il sostegno”*, *“è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.”*. L'art. 9 del bando reca l'ulteriore precisazione che la graduatoria dei vincitori *“è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”*.

8. Con riferimento alla classe A012 in relazione alla quale hanno concorso gli odierni ricorrenti, con provvedimento prot. n. 45116 del 9 agosto 2024 l'Ufficio Scolastico, richiamato nelle premesse *“quanto stabilito dalla normativa vigente relativa alle “preferenze” da applicare in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati (presenza/prevalenza di titoli di preferenza, ovvero, nei casi di assenza o a parità dei detti titoli, età anagrafica; possibile operatività della preferenza di genere, allorché prevista dall'allegato al D.D. n. 2575/2023)”*, nonché *“quanto sancito dalla normativa vigente -, in particolare, legge n. 68/1999, D.lgs. n. 66/2010, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023 – in materia di riserve di posti e delle riserve ex lege (cfr. D.D. n. 2575/2023; D.D.G. n. 78/2024) da*

considerare nella graduatoria di merito, in forza di cui vengono inseriti candidati titolari della citata “Riserva 30%” e candidati in possesso dei titoli di riserva di legge, nei limiti dell’art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente di cui “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”” ha decretato “per la regione Puglia (posti n. 104 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)”, l’approvazione della “graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze”.

Nella graduatoria pubblicata in allegato al predetto provvedimento non risultano tuttavia presenti i ricorrenti, i quali pure sono tutti in possesso di idoneità conseguita in entrambe le prove concorsuali con punteggio superiore al minimo e con punteggio finale in ogni caso superiore rispetto all’ultimo graduato della summenzionata “graduatoria generale definitiva di merito”, e sono presenti i soli nominativi dei 104 vincitori del concorso.

La predetta graduatoria inoltre non reca **alcuna evidenza di titoli di riserva o di titoli di preferenza né del diritto alla riserva del 30% ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale** pure evocati nelle premesse del decreto di approvazione, come si evince dall’intestazione della graduatoria stessa, per comodità di consultazione riportata per immagine qui di seguito:

Allegato al DDG prot. n. 45116 del 09.08.2024

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE

D.D. n. 2575/2023 - D.M. n. 205/2023

Regione Puglia - Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale
-----------------------	--------------------------	---------	------	-------------------------	-----------------------	------------------	------------------

9. In data 13 agosto 2024, con nota prot. n. 45692, in relazione alla procedura concorsuale indetta con il D.D. n. 2575/2023 che qui ci occupa, è stato pubblicato Avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ove, “a ulteriore esplicazione di quanto rassegnato” nel decreto di approvazione della graduatoria *de qua*, “si significa che, in linea con la normativa attualmente in vigore – in particolare, D.P.R. n. 487/1994 e D.P.R. n. 82/2023, legge n. 68/1999, D.lgs. n. 66/2010, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023 – nonché ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concorsuali - D.D. n. 2575/2023, D.D. n. 2576/2023; D.M. n. 205/2023, D.M. n. 206/2023 e relativi allegati – le graduatorie per ciascuna classe di concorso sono state elaborate dalla piattaforma concorsuale sulla base dei dati recepiti dal sistema, ovvero da quanto dichiarato dai candidati

nelle proprie domande di partecipazione e dalle valutazioni delle commissioni giudicatrici, predisponenti le graduazioni sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati stessi.

Al fine di favorire la cognizione di tanto, lo scrivente Ufficio procede con l'esplicazione delle graduatorie in questione, come da allegati al presente avviso.'".

In allegato al predetto Avviso la graduatoria di merito *de qua* è stata ripubblicata con l'intestazione di seguito riprodotta:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA DIREZIONE GENERALE D.D. n. 2575/2023 - D.M. n. 205/2023 <u>Regione PUGLIA - Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado</u>											
Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Diritto alla riserva del 30%	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale

I ricorrenti, come si è detto tutti in possesso di valutazione di idoneità alle prove concorsuali, non risultano presenti neppure nella graduatoria pubblicata in allegato a questo avviso.

10. Dalla consultazione della cosiddetta “graduatoria di merito” allegata all’avviso del 13 agosto 2024, emerge che **il numero complessivo dei vincitori del concorso che beneficiano di titoli di riserva è pari a 73 su 104.**

Ed infatti:

- nella colonna n. 5, intestata “Titoli di riserva”, risultano, su 104 graduati, 52 “SI” e 52 “NO”;
- nella colonna n. 8, intestata “Diritto alla riserva del 30%”, sono evidenziati con la lettera “S” 32 candidati, dei quali 11 sono ricompresi anche tra i 52 beneficiari dei “titoli di riserva” di cui alla colonna n. 5.

Conseguentemente, i beneficiari di riserve a vario titolo assommano complessivamente a 73 unità, come risulta dal seguente semplice calcolo: $52 + (32-11)=73$.

11. In data 21 agosto 2024, l’Ufficio scolastico regionale pugliese ha pubblicato la nota prot. n. 47553 recante un avviso ai candidati del seguente tenore: *“in considerazione delle numerose richieste pervenute da parte dei candidati, volte a conoscere la posizione occupata negli elenchi dei non vincitori, lo scrivente Ufficio evidenzia che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei” e che, per l’effetto, non sono riscontrabili istanze di tal fatta, quandanche proposte sotto forma di “accesso agli atti”. Ciascun candidato potrà visualizzare, come noto, il proprio punteggio direttamente nella piattaforma dedicata in area riservata. Si precisa che, in caso di surroghe sulla base delle rinunce intervenute per la*

graduatoria dei vincitori, le sostituzioni (dei rinunciatari con i surroganti) sono elaborate automaticamente dalla piattaforma. L'Ufficio provvederà conseguentemente con la relativa decretazione e pubblicazione. Con riferimento agli "idonei" dei concorsi ex DD.DD. n. 498/2020 e n. 499/2020 si rinvia a quanto statuito dalle disposizioni sulle operazioni assunzionali in parola; non saranno pertanto riscontrate richieste di informazioni in merito. Si tiene a precisare che il presente avviso è volto ad evitare, nell'immediato, un aggravamento dell'attività amministrativa, dunque, teso a garantire il normale svolgimento dei complessi adempimenti in oggetto, nell'interesse dell'utenza coinvolta."

12. L'ultimo graduato nell'elenco dei vincitori risulta in possesso di punteggio totale pari a **156,75**.

In base a quanto si evince dagli estratti delle rispettive pagine personali raccolti nell'allegato doc. 10, i ricorrenti hanno ottenuto i punteggi totali riportati nello schema riepilogativo che segue (frutto della somma del punteggio conseguito da ciascuno quanto alla prova scritta, a quella orale e ai titoli):

Alemanno Valentina	196,75
Amato Alessandro Angelo	203,75
Attimonelli Angela	210,5
Battista Rosa Pia	206,5
Colazzo Debora	181.75
Colelli Andrea	198,75
Del Gaudio Ilenia	190,25
Diciolla Luciana	210,5
Faiella Simone	205,25
Forte Marina	209.25
Giannini Emiliana	211
Grande Angela	197
Grandolfo Carlotta	211

Lattanzio Maria Letizia	209.25
Lorusso Simona	209.5
Mazzone Leonardo	204,5
Melacarne Alida	208,25
Moro Anna Maria	193.5
Pagano Cinzia	160
Paglialunga Silvia	174
Palmisano Caterina	190
Pulieri Luana	210,75
Rucco Gabriella	197.75
Sgobba Enrica	208
Soldani Francesca	207.5

13. L'Ufficio scolastico, a tutt'oggi, non ha fornito agli odierni ricorrenti alcuna informazione utile a conoscere la loro posizione nella graduatoria di merito del concorso in questione.

14. Le graduatorie e gli altri atti indicati in epigrafe, ivi compresi quelli recanti la disciplina della procedura concorsuale, ove interpretati come sin qui fatto dall'Ufficio Scolastico Regionale pugliese, sono illegittimi e ingiusti e pertanto i ricorrenti li impugnano, chiedendone l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità dell'omessa compilazione e pubblicazione della graduatoria di merito regionale.

In primis si rileva che, nella procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A022 nella Regione Puglia, è stata omessa la compilazione e la pubblicazione della graduatoria di merito regionale, il che espone la condotta della convenuta Amministrazioni alle censure di illegittimità di seguito illustrate.

1.1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 (“decreto ministeriale”) e dell'art. 9 D.D. 2575/2023 (“bando”). Violazione e/o falsa applicazione delle norme generali in tema di reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e ss. del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Violazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 24 e 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del bando e dell'art. 35 *ter* del d.lgs. n. 165/2001. Violazione dell'art. 3 Cost. Violazione dell'art. 1367 c.c. e dell'art. 12 Preleggi. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità.

Ancorché con la nota in data 9 agosto 2024 l'Ufficio scolastico regionale pugliese abbia disposto l'approvazione e la pubblicazione, fra le altre, per la classe di concorso in questione, di cosiddetta “*graduatoria generale definitiva di merito*”, la graduatoria in concreto pubblicata reca solo l'elenco dei 104 vincitori del concorso.

Con il successivo avviso “esplicativo” in data 13 agosto 2024 – in allegato al quale è stata ripubblicata sempre e solo la graduatoria dei 104 vincitori, con evidenziazione dei candidati in possesso di “titoli di riserva” e di “diritto alla riserva del 30%” – l'Ufficio ha esplicitato che “*le graduatorie per ciascuna classe di concorso sono state elaborate dalla piattaforma concorsuale sulla base dei dati recepiti dal sistema, ovvero da quanto dichiarato dai candidati nelle proprie domande di partecipazione e dalle valutazioni delle commissioni giudicatrici, predisponenti le graduazioni sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati stessi*”.

Con l'ulteriore avviso ai candidati prot. n. 47553 del 21 agosto 2024, l'Ufficio scolastico ha affermato, in palese travisamento della disciplina applicabile, che “*ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei”*” e che, “*per l'effetto, non sono riscontrabili (...) quondanche proposte sotto forma di “accesso agli atti”*”, le “*numerose richieste pervenute da parte dei candidati, volte a conoscere la posizione occupata negli elenchi dei non vincitori*”; ha peraltro soggiunto altresì che “*ciascun candidato potrà visualizzare, come noto, il proprio punteggio direttamente nella piattaforma dedicata in area riservata*”.

Nel medesimo avviso l'Ufficio ha poi precisato “*che, in caso di surroghe sulla base delle rinunce intervenute per la graduatoria dei vincitori, le sostituzioni (dei rinunciatari con i*

surroganti) sono elaborate automaticamente dalla piattaforma” e che “L’Ufficio provvederà conseguentemente con la relativa decretazione e pubblicazione”.

1.1.1. L’operato dell’Amministrazione, come si desume *per tabulas* dai provvedimenti impugnati, si pone in plateale **violazione delle disposizioni della normativa concorsuale, che prevede esplicitamente la redazione di “graduatorie di merito regionali”**, in conformità, del resto, con quanto previsto in via generale nelle procedure selettive pubbliche.

In particolare, il decreto ministeriale che disciplina la procedura di reclutamento in questione prevede all’art. 12, primo comma, primo periodo, che *“la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto”*.

Identica disposizione è contenuta nel bando di concorso al primo comma dell’art. 9.

Si tratta peraltro di previsioni del tutto conformi alla disciplina generale in materia di accesso al pubblico impiego, ed in particolare con le disposizioni dell’art. 15 del d.P.R. 487 del 1994 (*“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*), come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, alla stregua del quale *“La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5”* (comma 2) e *“Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito”* (comma 3).

La graduatoria dei vincitori, del resto, è disciplinata dalle distinte disposizioni dei periodi secondo e seguenti del primo comma dell’art. 12 del decreto ministeriale, anch’esse riprodotte nell’art. 9 del bando di concorso: *“la graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.”*.

Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni che onerano le commissioni giudicatrici della doverosa compilazione della graduatoria di merito generale, in conformità alla già

ricordata disciplina generale vigente in materia, è evidente che l'Amministrazione è incorsa in un palese travisamento della disciplina concorsuale, procedendo ad un'arbitraria interpretazione soppressiva delle disposizioni della *lex specialis* recate dal primo periodo del primo comma degli artt. 12 del decreto ministeriale e 9 del bando, in evidente contrasto con le su richiamate previsioni normative di rango primario in materia di pubblico impiego, nonché con i più basilari principi dell'ermeneutica giuridica.

1.1.2. Che la compilazione delle graduatorie generali di merito costituisca un indefettibile presupposto procedimentale della successiva compilazione della graduatoria dei vincitori, peraltro, lo si desume in modo del tutto univoco anche da altre disposizioni della *lex specialis* concorsuale.

Si fa qui riferimento, in particolare, alle norme in tema di integrazione della graduatoria dei vincitori successiva alla relativa pubblicazione e a quelle in tema di scorrimento delle graduatorie di merito regionali.

L'integrazione della graduatoria dei vincitori, in particolare, è prevista dalle già ricordate disposizioni del terzo periodo del primo comma, rispettivamente, dell'art. 12 del decreto ministeriale e dell'art. 9 del bando, che fanno salva l'integrazione di quest'ultima, *“nel limite dei posti banditi”* e *“nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute”*, ***“con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”***.

Il quinto comma dell'art. 12 del decreto ministeriale ed il quinto comma dell'art. 9 del bando, poi, prevedono espressamente lo *“scorrimento delle graduatorie di merito regionali”*, cui *“si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”*.

Si tratta di istituti che presuppongono inequivocabilmente la sussistenza di graduatorie di merito - conoscibili da parte degli interessati - dalle quali risulti l'ordine progressivo dei candidati idonei.

Solo in tal modo, infatti, può essere assicurato il rispetto dell'adeguata pubblicità della selezione comparativa e della parità di trattamento, che si esplicano attraverso l'*“adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti”* (cfr. in particolare l'art. 35 del d.lgs. 165/2001) che consentano ai partecipanti ai pubblici concorsi la verifica della legittimità dell'azione amministrativa e, conseguentemente, l'effettività della tutela dei loro diritti ed interessi legittimi che è sempre ammessa contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) quale principio cardine dello Stato di diritto.

1.1.3. Si rileva che l'Amministrazione, laddove, in particolare nella nota del 13 agosto 2024, ha affermato che *“le graduatorie per ciascuna classe di concorso sono state elaborate dalla piattaforma concorsuale sulla base dei dati recepiti dal sistema (...) predisponenti le graduazioni”* e nell'avviso ai candidati del 21 agosto 2024 ha rimarcato che *“non sono contemplati elenchi di “idonei”(...) Si precisa che in caso di surroghe sulla base delle rinunce intervenute per la graduatoria dei vincitori, le sostituzioni (dei rinunciatarî con i surroganti) sono elaborate automaticamente dalla piattaforma. L'Ufficio provvederà conseguentemente con la relativa decretazione e pubblicazione”*, ha evocato l'utilizzo di una modalità procedimentale *tout court* “automatizzata”, implicante una sorta di deresponsabilizzante delega alla “piattaforma”, che non trova riscontro in alcuna previsione di legge.

Giova rimarcare che la previsione di strumenti automatizzati per l'espletamento delle operazioni concorsuali, come il Portale Unico del reclutamento di cui all'art. 35 *ter* del d.lgs. 165/2001 e la relativa Piattaforma richiamata dall'art. 12 del bando, non dà luogo di per sé ad alcuna deroga all'applicazione della disciplina in tema di procedimento amministrativo, e men che meno esonera la pubblica amministrazione dal rispetto dei principi costituzionali che ne informano l'agire – quali presupposti dell'effettività della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione sancita dall'art. 113 Cost. – tra i quali *in primis* quelli di completezza dell'istruttoria, motivazione dei provvedimenti amministrativi, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

È del resto *ius receptum* che in nessun caso per il sol fatto di concretizzarsi attraverso l'utilizzo di uno strumento tecnologico di elaborazione “automatica” di dati o di qualsivoglia meccanismo di cosiddetta “intelligenza artificiale” l'attività dell'amministrazione potrebbe sfuggire al sindacato del giudice amministrativo, che deve poter controllare *“la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione”*, nonché *“la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472).

1.1.4. Fermo restando il carattere dirimente di quanto si è sin qui rilevato, giova precisare che non paiono in alcun modo preclusive della compilazione delle graduatorie di merito le disposizioni del comma 10 dell'art. 59 del d.l. 73/2021 (*“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, c.d. *Decreto sostegni bis*), richiamate dal decreto ministeriale e dal bando.

Il predetto comma 10, al fine di *“assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi*

*con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”, tra le “modalità semplificate” di svolgimento delle “prove di detti concorsi” prevede alla **lettera d)** la “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, **fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”**.*

La disposizione in esame è frutto delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n. 106, in sede di conversione, e successivamente dall’articolo 20, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con quest’ultima norma il legislatore ha inteso affermare con assoluta chiarezza la sussistenza (che la precedente formulazione della norma pareva escludere) del potere-dovere dell’Amministrazione di integrare la graduatoria dei vincitori, ***nel limite dei posti messi a concorso, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati risultati idonei (per tali dovendosi evidentemente intendere “i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”)***. Ciò, del resto, si desume univocamente dal relativo *dossier* (il cui estratto si produce *sub* doc. 11) ove si legge: “La (...) lettera d), finora, prevedeva la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso. **Ora la disposizione in commento (comma 1, lettera a) n. 3)) integra la suddetta disposizione, prevedendo che sia fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.**”.

In definitiva, alla stregua dell’interpretazione letterale del comma 10 su richiamato nella vigente formulazione, applicabile nella specie *ratione temporis*, ed a maggior ragione dell’interpretazione sistematica della medesima disposizione, emerge con chiarezza l’intento del legislatore di escludere *de futuro* (con disposizione sulla cui conformità al dettato costituzionale i ricorrenti riservano ogni eventuale deduzione qualora ne emergesse il relativo interesse) la possibilità di utilizzare le graduatorie degli idonei solo per finalità diverse da quella di “coprire” i posti messi a concorso nei casi di rinuncia dei vincitori; ma con altrettanta inequivocabile chiarezza emerge la perdurante doverosità, per le commissioni di concorso, di

provvedere alla compilazione delle graduatorie di merito, che, si ripete, sono previste dalle tuttora vigenti disposizioni generali in materia oltre che dalla *lex specialis*; graduatorie la cui sussistenza e pubblicazione costituisce, all'evidenza, presupposto essenziale per far luogo all'integrazione della graduatoria dei vincitori nel rispetto dei ricordati principi e disposizioni che regolano la materia dei pubblici concorsi.

1.1.5. A causa dei plurimi profili di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione censurati con il presente motivo, i ricorrenti, pur essendo tutti in possesso di idoneità conseguita in entrambe le prove concorsuali e di punteggio finale superiore quantomeno a quello conseguito dagli ultimi candidati dichiarati vincitori (come si desume dall'allegato doc. 10 cit., recante estratti delle rispettive pagine personali), si vedono privati di qualsiasi possibilità di conoscere i presupposti procedurali e la motivazione della loro mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori, nonché di verificare se essa sia stata redatta tenendo conto nella corretta misura dell'ordine progressivo dei punteggi riportati dai singoli candidati (oltre che delle quote di riserva previste dalla legge e dalla disciplina concorsuale, ovvero di eventuali titoli di preferenza).

Ciò, si ripete, è avvenuto sulla base di un'arbitraria interpretazione della disciplina concorsuale del tutto incoerente con disposizioni univoche della stessa *lex specialis* concorsuale, nonché con il quadro costituzionale, legislativo e regolamentare di riferimento e comunque viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento e macroscopica illogicità.

È appena il caso di evidenziare che il fatto che ciascun candidato sia stato messo nelle condizioni di visualizzare “*il proprio punteggio direttamente nella piattaforma dedicata in area riservata*” è del tutto irrilevante ai fini della indubbia censurabilità dell'operato dell'Amministrazione, posto che i partecipanti ad una selezione concorsuale pubblica hanno il pieno diritto di apprezzare il proprio punteggio in rapporto a quello conseguito dagli altri concorrenti; ciò al già evidenziato precipuo fine di poter verificare la correttezza delle operazioni concorsuali ed esercitare in giudizio il diritto di difesa avverso provvedimenti amministrativi illegittimi e lesivi dei loro interessi, oltre che ai fini di una consapevole pianificazione del proprio futuro professionale.

1.1.6. Solo *ad abundantiam*, si osserva che eventuali disposizioni del decreto ministeriale che disciplina il concorso *de quo* e/o del bando che dovessero intendersi preclusive della pubblicazione delle graduatorie di merito regionali, così come ritenuto dall'Ufficio scolastico pugliese, sarebbero manifestamente illegittime per contrasto con le norme e i principi generali su richiamati che regolano l'azione amministrativa e, in particolare, le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

Per tale ipotesi se ne chiede dunque l'annullamento da parte di codesto ecc.mo TAR, fermo restando che il principio di conservazione degli atti giuridici ne impone un'interpretazione conforme alle norme e ai principi generali richiamati nella rubrica del presente motivo di ricorso.

1.1.7. Da ultimo, per la non creduta ipotesi che le previsioni legislative in materia di reclutamento del personale docente richiamate nelle premesse della disciplina concorsuale, con particolare riferimento all'art. 59, comma 10, d.l. 73/2021, come modificato dal d.l. 36/2022 e dal d.l. 75/2023, dovessero ritenersi in qualsiasi modo ostative per l'Amministrazione competente alla compilazione di graduatorie degli idonei che consentano ai ricorrenti la piena cognizione dei presupposti dell'attività amministrativa prodromica all'approvazione della graduatoria dei vincitori dalla quale sono stati esclusi e/o comunque all'esercizio da parte dei ricorrenti dei ricordati diritti costituzionalmente tutelati, si formula - alla luce di quanto in precedenza diffusamente argomentato e tenuto conto dell'altrettanto manifesta rilevanza della questione ai fini del *thema decidendum* - **eccezione di illegittimità costituzionale** delle previsioni *de quibus* per evidente contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

2. Sull'illegittima formazione della graduatoria dei vincitori.

Preliminarmente si osserva che l'insussistenza della graduatoria di merito preclude ai ricorrenti la possibilità di verificare se la graduatoria dei vincitori - nella quale, come si è detto, essi immotivatamente risultano non ricompresi pur avendo ottenuto punteggio finale superiore quanto meno a quello degli ultimi dei vincitori - sia stata redatta nel rispetto dell'ordine dei punteggi di merito riportati dai candidati idonei.

Inoltre, il contenuto dei provvedimenti in allegato ai quali è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori, così come la graduatoria medesima, non consentono di verificare appieno il rispetto delle quote di riserva previste dalla legge e dalla disciplina concorsuale, nonché dell'ordine di preferenza dei titoli medesimi.

Ad ogni modo, con salvezza di ogni diritto e ulteriore censura in proposito all'esito della doverosa esibizione nel presente giudizio, da parte dell'Amministrazione, di tutti gli atti costituenti presupposti procedurali della pubblicazione della graduatoria dei vincitori, sin d'ora è possibile rilevare i seguenti profili di manifesta illegittimità, direttamente lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti, sulla base dei quali si censura *in parte qua* la graduatoria dei vincitori.

2.1. Superamento del limite massimo dei posti messi a concorso riservati a particolari categorie in violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 con particolare riferimento all'art. 5, nonché in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957). Violazione dei principi costituzionali in materia di cui agli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 31 luglio 2024 n. 158 e delle Istruzioni operative contenute nel relativo Allegato A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento.

Come si è detto, nella versione allegata al decreto di approvazione del 9 agosto 2024 la graduatoria dei vincitori della classe di concorso *de qua*, in totale contrasto con le già ricordate disposizioni del bando di gara, non recava alcuna evidenza dei candidati beneficiari di riserve di posti.

Si è anche già detto, in sede di esposizione dei fatti di causa (cfr. il punto 10), che nella graduatoria poi pubblicata in allegato al successivo avviso formulato il 13 agosto 2024 - “*ad ulteriore esplicazione*” di quanto esposto del decreto di approvazione – sono presenti in totale **73 beneficiari di riserva su 104 vincitori.**

La prima procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'istruzione e del merito con il nuovo sistema di reclutamento del personale docente, in definitiva, ha dato luogo ad una graduatoria in cui la quota dei vincitori non beneficiari di quote di posti riservati sfiora appena il 30% dei posti messi a concorso.

In ciò si ravvisa anzitutto la **manifesta violazione della disciplina generale e di quella della *lex specialis* che disciplinano il limite massimo dei posti messi a concorso che possono essere destinati a categorie beneficiarie di titoli di riserva.**

Ed infatti, com'è ben noto, già il *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato* (d.P.R. n. 3/1957), sancisce in via generale all'art. 5, primo comma, che “*Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*”.

Detto limite è previsto altresì dall'art. 5 del “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” (d.P.R. 487 del 1994, come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82), espressamente richiamato nella *lex*

specialis, nonché nel decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 e nel successivo avviso esplicativo del 13 agosto.

La norma in esame prevede al primo comma che “Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.”.

Ai sensi del successivo comma, *“Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.”*.

Al raggiungimento del limite *de quo* concorrono ovviamente tutte le categorie riservatarie individuate dalla disciplina concorsuale, ivi compresa quella dei beneficiari ai sensi dell’art. 10-bis del decreto legge 59/21, in applicazione del quale l’art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale che disciplina la procedura concorsuale prevede la riserva di posti pari al 30% *“in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.”*.

Di ciò, del resto, si trova inequivocabile conferma anche nel D.M. 31 luglio 2024 (doc. 12) con il quale il Ministro dell’istruzione e del merito ha impartito le *Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025*, il cui Allegato A, in particolare, prevede che *“La redazione delle graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 – nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva l’integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, a norma dell’articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 – dovrà tenere conto delle riserve assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché delle riserve di cui all’articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, e delle riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, entro le percentuali previste dalle relative norme. Pertanto, nel limite di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, verranno considerate prioritariamente le categorie di cui all’articolo 1 e all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. A seguire, qualora residuino spazi per ulteriori categorie riservatarie, saranno presi in considerazione le ulteriori categorie citate*

in precedenza, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra. In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva)".

L'operato dell'Amministrazione si pone dunque in contrasto anche con le previsioni appena richiamate.

Sotto il profilo qui in esame, va rimarcato, per l'eventualità che la macroscopica violazione del suddetto invalicabile limite del 50% possa essere ascrivibile al fatto che l'Amministrazione non abbia ritenuto computabili tra i soggetti rientranti nel totale della quota di riserva i candidati che in ogni caso sarebbero stati vincitori per merito, che una siffatta impostazione sarebbe altrettanto macroscopicamente erranea.

È infatti *ius receptum* che *“il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. In particolare, le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi”* (Tar Campania, Sez. IV, 30 novembre 2021, n. 7663).

Nello stesso senso, il Consiglio di Stato ha anche recentemente (Sez. II, 27 dicembre 2023, n. 11266) ribadito come *“il candidato riservatario, vincitore per merito, debba essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva (v., ex plurimis, C.G.A. Reg. Sic. 24 febbraio 2010, n. 116), in quanto: - l'articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge; - la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all'analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività ermeneutica deve essere privilegiata l'interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all'eccezione; - la Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l'art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono*

considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione (v., ex plurimis, Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373, e gli altri precedenti ivi richiamati); - ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva; - in tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo, come si è premesso, deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1775/2014).".

Alla luce di quanto precede e fatto comunque salvo quanto si dedurrà al successivo punto, si rende dunque pacificamente necessaria l'espunzione dalla graduatoria dei vincitori dei beneficiari di titoli di riserva che vi risultano inclusi in violazione del limite massimo della metà dei posti messi a concorso: limite che pur essendo stato, come si è detto, ricordato nella *lex specialis* e nel decreto di approvazione della graduatoria, è stato immotivatamente disatteso, così dando luogo, per di più, ad un vizio di eccesso di potere per macroscopica illogicità, irragionevolezza manifesta e sviamento.

2.2. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina legislativa in materia di riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Violazione dell'art. 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1, nonché dell'art. 13 del decreto ministeriale recante la disciplina del concorso *de quo*. Ulteriori profili di violazione del D.P.R. n. 487/1994 con particolare riferimento agli artt. 3 e 5. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di parità di trattamento. Difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3, 24, 51 e 113 Cost. Violazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione.

In materia di riserve di posti, come si è già detto, l'art. 3 del bando ("*Posti da destinare a concorso*") demanda all'**Allegato 1** di determinare "*il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale*".

Quest'ultima norma della disciplina concorsuale prevede una riserva di posti del 30% in favore *“di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

I posti definitivamente messi a concorso per la classe di A012 nella Regione Puglia sono 104, di cui 31 destinati ai beneficiari di siffatta *“Riserva 30% ex art.13, cc. 9 e 10, DM 205/23”* in virtù del decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024 e del relativo allegato, che ha modificato *in parte* qua il bando e i relativi allegati, rideterminando il contingente dei posti messi a concorso.

Il numero complessivo dei beneficiari di siffatta riserva del 30% elencati nella graduatoria dei vincitori è pari a 32, 11 dei quali risultano però in possesso di altri titoli di riserva non meglio specificati.

In proposito, va evidenziato che, mentre la *lex specialis* dà correttamente atto del suddetto numero complessivo dei beneficiari della *“Riserva 30% ex art.13, cc. 9 e 10, DM 205/23”*, nessuna quantificazione contiene circa le percentuali dei posti messi a concorso riservati *ex lege* ad altre categorie; la successiva individuazione, nel procedimento concorsuale, di posti riservati ulteriori rispetto a quelli previsti ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 10 del decreto ministeriale costituisce, all’evidenza, violazione dell’art. 3, comma 2, lettera e) del DPR n. 487/1994, che prescrive come doverosa la specifica indicazione già **nel bando di concorso** delle *“percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5”*. Risulta pertanto evidentemente illegittima l’applicazione di generiche e mai quantificate “riserve” di posti in forza delle quali i ricorrenti si sono visti sopravanzare da un relevantissimo numero di candidati che avevano ottenuto, nella graduatoria di merito, punteggi largamente inferiori.

Gli anzidetti profili di illegittimità non possono di certo ritenersi superati dal contenuto nel decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori, che si limita a generici rinvii alla disciplina di riferimento, né tanto meno dal successivo avviso esplicativo del 13 agosto 2024, ove si legge la laconica affermazione che la graduatoria in questione è stata elaborata *“dalla piattaforma concorsuale sulla base di dati recepiti dal sistema ovvero da quanto dichiarato dai candidati nelle proprie domande di partecipazione e dalle valutazioni delle commissioni giudicatrici, predisponenti le graduazioni sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati stessi”*. Altrettanto irrilevante, ai fini che qui interessano, appare l’indicazione - questa sì contenuta nell’allegato A al bando, in conformità alla previsione dell’art. 3, comma 4, del bando

medesimo – delle percentuali di personale **già in servizio** appartenente alle categorie riservatarie di cui all'art. 5, comma 2, del DPR n. 487/1994; la dichiarazione di siffatta percentuale, invero, non ha alcuna idoneità a rendere chiaro alla platea degli interessati il numero dei posti a concorso oggetto di riserva, in modo da assicurare la trasparenza e l'imparzialità della procedura concorsuale.

Qualora, invece, le percentuali indicate nel predetto allegato A sotto le caselle “*riservisti ex l. 68/99*” e “*riservisti ex dlgs 66/10*” (rispettivamente ammontanti per la Regione Puglia e per la classe di concorso *de qua* nel 2,73% e nello 0,05%) dovessero intendersi - in difformità dalla ricordata previsione dell'art. 3, comma 4, del bando - come riferite non già ai dipendenti già in servizio, ma ai posti messi a concorso, sarebbe comunque evidente l'irragionevolezza e l'inspiegabilità dell'esorbitante numero dei candidati risultati vincitori in forza dei summenzionati titoli di riserva.

A tutto ciò va aggiunto che, in ogni caso, l'inclusione cumulativa, nella colonna n. 5 della graduatoria pubblicata il 13 agosto 2024, dei beneficiari di generici “*titoli di riserva*”, senza la doverosa specificazione della riconducibilità dei titoli di riserva in questione alle diverse disposizioni normative di riferimento, non consente, già in astratto, neppure di verificare il rispetto delle distinte quote di riserva previste dalla legge nonché del rispetto dell'ordine di preferenza dei titoli di riserva. Il che, all'evidenza, contrasta con i principi di trasparenza e parità di trattamento che devono informare tutte le operazioni concorsuali.

2.2.1. In considerazione di quanto si è rilevato, è *ictu oculi* evidente che l'Amministrazione è incorsa nella **violazione dell'obbligo di adeguata istruttoria e motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall'art. 3 della legge 241/1990**, ai sensi del quale “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato*” e “*La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*”.

È appena il caso di rilevare che le lacune e i vizi sopra individuati non possono di certo essere superati dall'affermazione, contenuta nel summenzionato avviso del 13 agosto 2024, che l'elaborazione della graduatoria sia stata effettuata da parte della “*piattaforma concorsuale sulla base dei dati recepiti dal sistema*”. In proposito, nel richiamare le considerazioni già svolte con il primo motivo di ricorso, in particolare al punto 1.1.3, si rimarca quanto segue.

È ovvio che l'attività demandabile a strumenti tecnologici di elaborazione di dati, per il miglior perseguimento dell'efficienza dell'azione amministrativa, non può che essere quella di mera classificazione automatica sulla base di regole predeterminate dall'uomo.

Il Giudice amministrativo ha in proposito affermato che *“la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi:*

- *possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.;*

- *non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz'altro non può essere demandata al software, è quindi da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale;*

- *vede sempre la necessità che sia l'amministrazione a compiere un ruolo ex ante di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di deep learning);*

- *deve contemplare la possibilità che - come è stato autorevolmente affermato - sia il giudice a "dover svolgere, per la prima volta sul piano 'umano', valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica", con la conseguenza che **la decisione robotizzata "impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti"**.*

In definitiva, dunque, l'algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un "atto amministrativo informatico" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270).

Il che, secondo l'orientamento giurisprudenziale qui ricordato, comporta un duplice ordine di conseguenze. In particolare, *“In primo luogo, come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.*

Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale

procedimento e affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.

In altri termini, la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.

In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.

La suddetta esigenza risponde infatti all'irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica.

Solo in questo modo è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione; valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull'esercizio del potere con modalità tradizionali".

Ciò in quanto, com'è stato in modo lungimirante ed efficace affermato da codesto ecc.mo Tar, "alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale" osta "il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo." (Tar Lazio, Sez. Terza bis, 13 settembre 2019, n. 10964).

Come si è rilevato, i puntuali elementi desumibili dallo stesso tenore letterale dei provvedimenti impugnati rendono *ex se* evidenti i plurimi profili di illegittimità che inficiano l'operato dell'Amministrazione procedente; in ogni caso, essi potranno essere ulteriormente specificati ed integrati all'esito dell'esibizione degli atti e verbali del procedimento concorsuale in questione, che codesto ecc.mo Tar vorrà disporre a carico della predetta Amministrazione ai sensi dell'art. 63 c.p.c. A tal fine si formula, pertanto, la seguente

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia codesto ecc.mo Tar ordinare alle Amministrazioni intime l'esibizione in giudizio:

- degli atti, verbali e documenti della Commissione di concorso, con particolare riferimento alla graduatoria generale definitiva di merito di tutti i concorrenti risultati idonei, alle verifiche e valutazioni eseguite in relazione alla sussistenza del diritto a riserve di posti, specificando per ciascuna riserva il relativo titolo;
- di ogni altro atto del procedimento che ha condotto alla formazione della graduatoria dei vincitori, ivi compreso l'algoritmo sulla base del quale è stata impostata la piattaforma concorsuale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

ISTANZA CAUTELARE

Manifesta, alla luce di quanto precede, è la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Altrettanto palese è il *periculum in mora*. I ricorrenti, pesantemente penalizzati dai provvedimenti dell'Amministrazione scolastica censurati con il presente ricorso, vedrebbero irrimediabilmente pregiudicata la loro situazione nel tempo occorrente per la definizione del giudizio. In particolare, essi verrebbero privati della possibilità di ottenere - attraverso l'immediata conformazione della graduatoria alla vigente disciplina in materia di pubblici concorsi e ai principi di rango costituzionale che ne sono alla base - il soddisfacimento del loro incompressibile diritto ad ottenere il giusto riconoscimento dei loro meriti e il conseguente posto di lavoro. È invero del tutto evidente la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio sul piano esistenziale e sociale, prima ancora che economico, che essi si troverebbero a subire in mancanza di un provvedimento anticipatorio degli effetti della più che probabile sentenza di annullamento *in parte qua* dell'impugnata graduatoria.

L'interesse dei ricorrenti, peraltro, coincide evidentemente con quello di cui, nel rispetto dei principi costituzionali regolatori della materia, è portatrice l'Amministrazione, ossia quello di perseguire nel più breve tempo possibile e con il massimo risparmio di risorse e mezzi il buon andamento e l'efficienza del sistema scolastico. Obiettivo, questo, che non può di certo prescindere dal reclutamento e dalla conseguente immissione in servizio, sin dalle fasi iniziali dell'anno scolastico attualmente in corso, dei docenti più meritevoli che ne abbiano diritto in base alla legge.

Per tutte le ragioni sopra esposte, con riserva di formulare motivi aggiunti allorché saranno resi noti da parte dell'Amministrazione tutti gli atti del procedimento, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Tar adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, così provvedere:

- 1) **in via cautelare**, disporre ogni misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente ai ricorrenti gli effetti della decisione sul ricorso;
- 2) **nel merito**, previo accoglimento dell'istanza istruttoria innanzi formulata e previa, ove occorra, sospensione del giudizio per rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della declaratoria di incostituzionalità, per le ragioni esposte in narrativa, dell'art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021, conv. dalla legge n. 106/2021 come da ultimo modificato modificato dal d.l. n. 75/2023, conv. dalla legge n. 112/2023, annullare *in parte qua* gli atti impugnati in accoglimento dei motivi del presente ricorso e, per l'effetto, disporre la collocazione dei ricorrenti nella graduatoria di merito del concorso in conformità ai criteri indicati in narrativa;
- 3) **in ogni caso**, condannare le controparti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari costituiti.

Si producono, unitamente ai provvedimenti impugnati, i documenti indicati nel ricorso come da separato indice.

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 650,00 ridotto alla metà, ed è pertanto pari ad € 325,00.

Roma, 30 ottobre 2024

Avv. Maria Clara Di Martino

Avv. Luigi Di Martino